



CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA
REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dal Consiglio Ordine Avvocati di Mantova (di seguito anche solo COA) ai fini e per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "*diritto di accesso*", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite nel presente regolamento e può essere esercitato sino a quando perdura l'obbligo per il COA di detenerli o conservarli. L'accesso agli atti è documentale; il diritto di accesso non contempla la richiesta di informazioni che non abbiano forma di documenti amministrativi.

Non sono ammissibili domande di accesso volte ad un controllo generalizzato dell'operato del COA (art. 24, comma 3, L. 241/1990);

b) per "*interessati*", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che vantino un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e funzionalmente collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso;

c) per "*contro interessati*", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero potenzialmente compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "*documento amministrativo*", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dal

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

SOCA

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



COA, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a una persona, identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

f) per "*categorie particolari di dati – ex dati sensibili e/o super sensibili*" (art. 9 REG. UE 679/2016) i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

g) per "*dati personali relativi a condanne penali e reati – ex giudiziari*" (art. 10 REG. UE 679/2016) i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

h) per "*accesso civico*" la possibilità per chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.);

i) per "*accesso civico generalizzato*", la possibilità di chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

Art. 3

Diritto di accesso agli atti e diritto di accesso civico

1. Il diritto di accesso agli atti e documenti, ai sensi degli artt. 22 e sgg. L. 241/1990 e s.m.i., è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede di accedere.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

XXXX

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



2. Per eventuali istanze di accesso civico e/o accesso civico generalizzato, si invita a depositare l'apposito modello, presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Modello Accesso Civico", presente nel sito istituzionale del COA di Mantova (<https://www.ordineavvocatimantova.it/amministrazione-trasparente>)

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di accesso, al quale è attribuito il potere di decidere sulle istanze di accesso è:

- a) il Segretario del COA o altro Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio in caso di incompatibilità/inopportunità del Segretario;
- b) il nominato RPCT del COA nelle specifiche ipotesi di accesso civico e/o accesso civico generalizzato.

Art. 5

Modalità di esercizio del diritto di accesso e relativo procedimento

1. Il diritto di accesso può essere esercitato informalmente, con istanza anche solo verbale qualora ne sia possibile l'accoglimento immediato ed in particolare il documento sia disponibile e non sorgano dubbi, in capo al Responsabile del Procedimento, sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento.

2. Al di fuori dei casi indicati e, in particolare, qualora sia espressamente richiesto dall'interessato o sorgano dubbi sull'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso è esercitato mediante presentazione di istanza formale proposta in via telematica, laddove possibile, o pec, o in via analogica con racc. a.r. presso la Segreteria del COA.

3. Nella domanda debbono essere indicati:

- a) gli estremi del documento oggetto della richiesta stessa, ovvero gli elementi che ne consentano la facile individuazione;
- b) l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al/i documento/i al quale si chiede di accedere, che motiva l'esercizio del diritto;
- c) la richiesta di estrazione di copia ovvero di sola presa visione degli atti;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

SOCC

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



d) le modalità di consegna degli atti di cui si richieda copia, ossia se in copia cartacea o copia informatica non modificabile (formato PDF).

4. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dall'art. 24 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché dall'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992.

5. Qualora i documenti richiesti contengano dati "sensibili" e "giudiziari" (art. 24, comma 7, secondo capoverso e lettere g) ed h) di cui al precedente art. 2), l'accesso sarà consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

6. Nel caso si tratti di documenti contenenti dati "super sensibili", ossia riguardanti, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo stato di salute, la vita sessuale, dati biometrici e dati genetici, l'accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intenda tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato o consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

7. In caso di contrasto tra il diritto d'accesso e la tutela della riservatezza, l'accesso agli atti può essere accolto limitatamente alla sola presa visione senza possibilità di estrarne copia.

8. In caso di istanza irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento, con pec o raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, affinché provveda alle relative integrazioni.

9. Tale comunicazione comporta la sospensione del termine di conclusione del procedimento, che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto dal COA.

Art. 6

Notifica ai controinteressati

1. Il Responsabile del procedimento, qualora siano individuati controinteressati, è tenuto a dare comunicazione a questi e contestualmente al richiedente l'accesso, a mezzo pec o raccomandata a.r., della richiesta pervenuta.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i controinteressati individuati possono far pervenire, in via telematica mediante apposita piattaforma di cui il COA sia eventualmente dotato, o via pec, o via raccomandata a.r., opposizione motivata alla richiesta di accesso.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

SOCS

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



3. Il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere una volta spirato il termine assegnato al controinteressato per formulare eventuale opposizione.

4. Decorso il termine di cui al punto 2) del presente articolo, accertata l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del/i medesimo/i, il COA provvede sulla richiesta.

5. In caso di opposizione del controinteressato, il Responsabile del procedimento deciderà sull'istanza di accesso valutando gli interessi del richiedente e del controinteressato al fine di individuare quello prevalente, ma senza assumere quale unico fondamento dell'eventuale diniego l'opposizione del controinteressato.

Art. 7

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente, all'indirizzo dallo stesso indicato nella richiesta, in via telematica, a mezzo pec o lettera raccomandata e deve contenere:

- a) l'indicazione della sede e l'orario di apertura al pubblico della segreteria ove si trovano depositati i documenti di cui è stato richiesto l'accesso o altro luogo in cui può essere esercitato l'accesso;
- b) l'indicazione temporale entro la quale il richiedente può esercitare il diritto di accesso, che non può essere inferiore a 15 giorni dal ricevimento dell'atto di accoglimento da parte del richiedente e non può durare più di 60 giorni.

Art. 8

Casi di differimento dell'accesso – Tutela giurisdizionale e amministrativa

- 1. L'accesso ai documenti non può essere negato quando possa essere differito.
- 2. Il Responsabile del procedimento, con dichiarazione motivata, può differire l'accesso ai documenti durante la fase istruttoria sino alla conclusione della stessa e in tutte le ipotesi in cui la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento di procedimenti in corso.
- 3. Il Responsabile del procedimento può, altresì, differire temporaneamente l'accesso ai documenti dalla cui diffusione possa derivare pregiudizio alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

BOCA

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



4. Avverso le decisioni di differimento o di diniego (anche tacito) della richiesta l'interessato può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione delle stesse o dalla formazione del silenzio rifiuto (art. 116 c.p.a.); gli stessi provvedimenti possono costituire, altresì, oggetto di ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso, da presentarsi, a sensi dell'art. 12 D.P.R. 184/2006, nel termine di 30 giorni dalla loro comunicazione

Art. 9

Esame dei documenti ed estrazione di copie - Oneri a carico del richiedente

1. L'accesso assentito si esercita mediante la presa visione e/o l'estrazione di copia dei documenti oggetto di richiesta e deve avvenire nel luogo indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, previa esibizione da parte di chi esercita l'accesso di documento d'identità in corso di validità.
2. Il richiedente può farsi sostituire da persona da lui medesimo indicata a mezzo delega scritta, cui dev'essere allegata la copia dei documenti d'identità del delegante e del delegato.
3. Qualora il richiedente l'accesso od il suo delegato sia accompagnato da altre persone, queste dovranno esibire valido documento di identità e le loro generalità saranno registrate in calce alla domanda di accesso.
4. Nel corso dell'accesso è fatto espresso divieto, con violazione penalmente perseguibile, di alterare in qualsiasi modo i documenti ai quali si è avuto accesso, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.
5. È possibile l'invio delle copie dei documenti richiesti solo per via telematica.
6. La sola presa visione dei documenti è gratuita.
7. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati informato non modificabile, è dovuto il solo diritto di ricerca, pari a Euro 15,00 per ogni singola richiesta.
8. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati nel seguente modo: l'estrazione di copie in formato cartaceo di atti e documenti è sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,50 a pagina per

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

SOCA

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



riproduzioni fotostatiche o stampe in formato UNI A4 e nella misura di Euro 1,00 a pagina per riproduzioni fotostatiche o stampe formato UNI A3.

Le medesime tariffe si applicano nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione avvenga mediante consegna di dispositivo ottico (CD-ROM) o supporto magnetico.

9. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica con mezzi diversi da quelli telematici a controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € 15,00 a controinteressato.

10. Tutti i costi di accesso, comprensivi di spese postali e/o amministrative, sono a carico del richiedente l'accesso che deve anticiparli con versamento al COA, a mezzo bonifico bancario IBAN: _____.

11. I termini dell'avvio e/o della conclusione del procedimento di accesso restano sospesi tra la data della comunicazione della liquidazione dei costi e la data del pagamento; in ogni caso, decorsi 60 giorni da tale comunicazione senza che sia stato effettuato il pagamento richiesto, la richiesta di accesso verrà archiviata.

Art. 10

Inammissibilità della domanda

1. La domanda di accesso è inammissibile se:

- a) sia generica e/o indeterminata nell'indicazione dell'oggetto;
- b) non identifichi in modo chiaro e certo i documenti richiesti, o gli stessi appaiano inesistenti;
- c) preveda un'attività di elaborazione dati o la formazione di nuovi documenti da parte del COA o dei suoi Consiglieri;
- d) in ogni altra ipotesi di legge.

Art. 11

Registro delle domande

1. È formato e tenuto un registro informatico delle domande di accesso agli atti, distinto per tipologie, e riportante i dati dell'esercizio dell'accesso, nonché gli estremi dell'avvenuto rilascio, dell'atto di riferimento o di diniego e le eventuali somme rimosse.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

SOCC

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



2. Il registro di cui al precedente comma, dovrà essere reso pubblico nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ordine.

Art. 12

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme previste dalla Legge n. 241/1990, dal D.P.R. n. 184/2006 e dal D. Lgs. 33/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine di Mantova nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Presidente
Avv. Mattia Amadei

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova con delibera del 23 gennaio 2024.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

BOCA

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it